

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATE ALLA
CONDIVISIONE ED UTILIZZO DEI DATI E DELLE CONOSCENZE
ITTIologiche**

TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Codice
Fiscale 80062590379, rappresentata dal
....., nato a
..... il, domiciliato per
le sue funzioni presso, autorizzato alla sottoscrizione del
presente Accordo, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.;

- di seguito "**Regione**"

E

- **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede legale in
....., n., Codice Fiscale
....., rappresentata dal
..... nato a il
....., domiciliato per le sue funzioni presso
....., autorizzato alla sottoscrizione della presente Accordo
in esecuzione n., nell'interesse del Dipartimento
.....;

- **Università degli Studi di Ferrara**, con sede legale in,
..... n., Codice Fiscale,
rappresentata dal..... nato a
..... il, domiciliato per le sue
funzioni presso, autorizzato alla sottoscrizione della
presente Accordo in esecuzione n., nell'interesse

del Dipartimento;

- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede legale in n., Codice Fiscale rappresentata dal..... nato a il domiciliato per le sue funzioni presso autorizzato alla sottoscrizione della presente Accordo in esecuzione n., nell'interesse del Dipartimento;

- **Università degli Studi di Parma**, con sede legale in n., Codice Fiscale rappresentata dal..... nato a il domiciliato per le sue funzioni presso autorizzato alla sottoscrizione della presente Accordo in esecuzione n., nell'interesse del Dipartimento;

- di seguito “**Università**”

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/2012, con particolare riferimento agli articoli 9, 13, 15 e 20 acquisisce dati quali-quantitativi sulla consistenza e composizione dei popolamenti ittici, derivanti dai risultati dei campionamenti e delle catture eseguiti nell'ambito di interventi organizzati (art. 9), dai dati sui prelievi forniti annualmente dai pescatori professionali (art. 13), dalle catture registrate sui tesserini per la pesca controllata dei salmonidi (art. 15) e dalla gestione delle aree di pesca regolamentata (art. 20), che utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale, nonché per attività di programmazione e gestione delle risorse ittiche e l'elaborazione del nuovo Piano Ittico Regionale (PIR);

- che secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 11/2012 la Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisicobiologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali; essa è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici;
- che, inoltre, nell'ambito del Programma di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici (PLNRDA) (Reg. (UE) N. 2017/1004, Regolamento (CE) N. 665/2008 e Decisione (UE) N. 2021/1168) la Regione raccoglie ed invia annualmente al Ministero dell'Agricoltura dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca, soprattutto per quanto concerne la specie *Anguilla anguilla* all'interno del Piano Nazionale Raccolta Dati 2023-2026 (PNLRDA) in ottemperanza al Regolamento (CE) N. 1100/2007;
- che, per quanto riguarda le specie esotiche invasive (IAS), il Regolamento (UE) n. 1143/2014, il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 e il Decreto n. 12 del 16 marzo 2022 impegna le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, avvalendosi, ove possibile, delle strutture già deputate all'attuazione dell'art. 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 11 della direttiva 2008/56/CE o di reti di monitoraggio in materia ambientale già presenti sul territorio;

Considerato:

- che le Università del territorio regionale tradizionalmente promuovono, coordinano ovvero collaborano ad iniziative di ricerca e sviluppo nel settore ittologico e ambientale, operando frequentemente in un rapporto di stretta collaborazione con strutture nazionali, internazionali e regionali;

- che le Università del territorio regionale hanno collaborato alla stesura della vigente Carta Ittica della Regione Emilia-Romagna per le zone ittiche omogenee A, B, C, D nei diversi territori provinciali;
- che le Università collaborano con la Regione Emilia-Romagna alla condivisione di dati e di conoscenze ittologiche ai fini dell'aggiornamento della Carta Ittica regionale a partire dalla stipula della prima convenzione triennale 2018-2020, proseguita con la seconda convenzione triennale 2021-2024;
- che, in particolare:
 - il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - ed il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara, hanno maturato una consolidata esperienza ed elevata competenza sulla realtà ittologica delle acque salmastre e delle acque planiziali (zone ittiche omogenee "A" e "B" ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 11/2012);
 - il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ed il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università degli Studi di Parma, hanno maturato una consolidata esperienza ed elevata competenza sulla realtà ittologica delle acque collinari e montane (zone ittiche omogenee "C" e "D" ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 11/2012);

Considerato, quindi, che le Università dispongono delle competenze per l'elaborazione, analisi ed interpretazione dei numerosi dati ittologici raccolti dalla Regione e sono in grado di fornire a loro volta dati scientifici utili alla salvaguardia, programmazione e gestione della fauna ittica del territorio regionale, garantendo anche il necessario approfondimento e validazione scientifica, concorrendo altresì alla realizzazione di attività di interesse comune finalizzate alla condivisione delle conoscenze ittologiche e ambientali e all'aggiornamento della Carta Ittica della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto doversi pervenire tra la Regione e le Università alla sottoscrizione di apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, sussistendone i

presupposti, incluso l'interesse reciproco, il contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà condivisa dei risultati secondo quanto stabilito dal presente Accordo, la compartecipazione alle spese finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo della stessa;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente Accordo

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Obiettivi

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e le Università, finalizzato alla condivisione ed all'utilizzo, per la realizzazione di interessi comuni, dei dati e delle conoscenze ittologiche, con particolare riguardo all'aggiornamento della Carta Ittica regionale.

Art. 3

Attività ed impegni reciproci

1. La Regione si impegna a mettere a disposizione delle Università i dati di seguito specificati:
 - rendicontazione annuale dei prelievi effettuati dai pescatori professionali;
 - catture della fauna ittica eseguite in occasione delle operazioni di svaso dei canali di bonifica;
 - catture di fauna ittica eseguite in occasione dei lavori idraulici in alveo e/o di campionamenti della fauna ittica;
 - pescosità e prelievo dei salmonidi derivanti dall'analisi dei tesserini segnacatture sia cartacei che informatizzati;
 - verifiche periodiche delle condizioni ambientali eseguite nelle aree di pesca

regolamentata.

2. Le Università, ciascuna per la zona ittica omogenea e i territori provinciali di prevalente attività e competenza, come indicate nelle premesse al presente Accordo, ma comunque anche in continuo e costante coordinamento tra loro e con la Regione, si impegnano all'elaborazione statistica, interpretazione e verifica dei dati ittologici e ambientali forniti dalla Regione e descritti al comma 1 del presente articolo, mettendo anche a disposizione i propri dati derivanti da attività di monitoraggio e di ricerca.

Inoltre, le Università si impegnano, in collaborazione con i funzionari tecnici della Regione, all'implementazione dei dati disponibili con campionamenti mirati della fauna ittica nei bacini, corsi d'acqua e canali per i quali risultano mancanti o incompleti tali dati ittologici, al riscontro in loco della presenza di eventuali specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alla segnalazione della presenza di nuove specie ittiche aliene, alla rilevazione delle catture di anguilla europea secondo quanto richiesto dal PNLRDA e ad effettuare eventuali analisi di laboratorio che si rendano necessarie alla validazione dei dati.

Per lo svolgimento di quanto sopra riportato si prevedono le seguenti attività:

- Ricognizione e raccolta dei dati disponibili e necessari all'aggiornamento della Carta Ittica regionale di cui all'art. 4 della predetta L.R. n. 11 del 2012, al monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale secondo il Decreto n. 12 del 16 marzo 2022, all'aggiornamento dei dati delle catture di anguilla europea per il PNLRDA;
- Svolgimento di campionamenti in loco mirati al completamento dei dati sopradescritti per i differenti bacini, corsi d'acqua e canali del territorio regionale, in riferimento alle quattro zone ittiche omogenee (A, B, C e D) di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 11/2012, stimati in 108 stazioni di monitoraggio su tutto il territorio regionale da concordare con i tecnici del Settore;

- Analisi statistica dei dati ittiologici raccolti o in possesso;
- Svolgimento di analisi di laboratorio (morfologiche, genetiche, ecc.) per la validazione di specie dei riscontri ittiologici effettuati;
- Elaborazione di una relazione sintetica annuale che illustri le attività svolte ai fini della rendicontazione delle spese;
- Elaborazione di un documento finale triennale dettagliato, articolato per bacini e sub-bacini idrografici, che sulla base dei risultati ottenuti e della loro interpretazione ne descriva: 1) le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche, 2) i criteri di tutela delle specie ittiche, 3) gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

Le attività soprariportate concorreranno:

- a) a favorire lo scambio di conoscenze scientifiche tra soggetti pubblici per la cooperazione e la realizzazione di interessi comuni relativi ad una efficace gestione delle risorse ittiche e degli habitat naturali, secondo quanto auspicato dalle direttive comunitarie vigenti;
- b) alla salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, alla luce delle direttive comunitarie vigenti;
- c) alla tutela e al ripristino delle specie ittiche, alla luce delle direttive comunitarie vigenti;
- d) al monitoraggio sulla presenza e distribuzione di specie alloctone ed esotiche invasive di rilevanza unionale al fine di fornire una tempestiva indicazione dell'eventuale comparsa di nuove specie esotiche;
- e) a individuare le misure più opportune di gestione delle specie ittiche;
- f) all'aggiornamento della Carta Ittica della Regione Emilia-Romagna;
- g) a favorire l'implementazione di progetti di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica.

Art. 4
Oneri finanziari e liquidazione

1. L'accordo ha un valore complessivo pari a € 274.800,00 (duecentosettantaquattromilaottocento/00).
2. Le Università concorrono alle attività di cui all'art. 3, comma 2, che precede, per un valore complessivo per le annualità 2025-2027 pari a € 45.800,00, così ripartito:

Università	Valore apporto in €		
	anno 2025	anno 2026	anno 2027
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	3.367,00	3.366,00	3.367,00
Università degli Studi di Ferrara	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	3.566,00	3.567,00	3.567,00
Università degli Studi di Parma	4.633,00	4.634,00	4.633,00
TOTALE	15.266,00	15.267,00	15.267,00
Totale generale	45.800,00		

3. In relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, la Regione Emilia-Romagna riconosce alle Università, a titolo di compartecipazione finanziaria delle spese e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo, l'importo totale massimo per le annualità 2025-2027 di € 229.000,00 (duecentoventinovemila/00), così ripartito:

Università	Compartecipazione massima Euro		
	anno 2025	anno 2026	anno 2027
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna	16.834,00	16.833,00	16.833,00
Università degli Studi di Ferrara	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	17.833,00	17.833,00	17.833,00
Università degli Studi di Parma	23.167,00	23.167,00	23.167,00

TOTALE	76.334,00	76.333,00	76.333,00
Totale generale	229.000,00		

4. Poiché il presente Accordo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale, tale importo ha carattere di compartecipazione finanziaria in quanto non si configura come corrispettivo da erogarsi a fronte di specifici servizi resi, esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso. L'importo è pertanto da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR 633/72 e s.m.i.;
5. L'onere finanziario sarà erogato dalla Regione Emilia-Romagna alle Università per le attività svolte di cui all'art. 3, comma 2, a seguito della presentazione di una sintetica relazione per ogni anno che dovrà illustrare le attività svolte nonché della rendicontazione delle spese sostenute entro i termini di seguito definiti:
 - per l'anno 2025 per le attività di cui all'art. 3, comma 2, che devono essere svolte dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2025, con rendicontazione delle spese entro il 15 febbraio 2026;
 - per l'anno 2026 per le attività di cui all'art. 3, comma 2, che devono essere svolte dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con rendicontazione delle spese entro il 15 febbraio 2027;
 - per l'anno 2027 per le attività di cui all'art. 3, comma 2, che devono essere svolte dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, con rendicontazione delle spese entro il 15 febbraio 2028.
6. Alla conclusione dell'Accordo ed entro il 15 febbraio 2028, contestualmente all'ultima rendicontazione delle spese, ogni Università dovrà elaborare un documento finale triennale dettagliato articolato per bacini e sub-bacini idrografici che, sulla base dei risultati ottenuti, dei campionamenti svolti, delle analisi di laboratorio eseguite e della loro interpretazione, ne descriva: 1) le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche, 2) i criteri di tutela delle specie ittiche, 3) gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali. Tale elaborato triennale dovrà essere prodotto in coordinamento tra le Università e con il supporto e la

revisione da parte del funzionario tecnico regionale incaricato, al fine di ottenere un documento uniforme e strutturato che rappresenti l'aggiornamento della Carta Ittica regionale.

7. La liquidazione delle spese sostenute avverrà, per ogni Università, a seguito della presentazione delle relazioni sintetiche annuali sopra descritte, e del documento finale triennale dettagliato per quanto riguarda l'anno 2027, e di un dettagliato rendiconto, corredato dai relativi giustificativi delle spese sostenute relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai chilometri percorsi per missioni e trasferte, ad analisi di laboratorio e materiali di consumo, ad acquisizione di beni e servizi, a noleggio di attrezzature, strumenti, natanti, mezzi di trasporto, anche con conducente, a cofinanziamento di assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato, posizioni da ricercatore a tempo determinato (RTT), contratti di collaborazione del personale dedicato, pubblicazioni scientifiche inerenti i dati ottenuti dal presente progetto. Il rendiconto delle spese dovrà indicare anche le risorse con le quali ogni Università concorre alle attività, come precisato all'art. 4, comma 2.
8. Il Settore regionale competente procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di novanta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, fatti salvi gli ulteriori termini connessi ad eventuali richieste di integrazione e/o ai necessari controlli amministrativi.
9. Può essere prevista una rimodulazione delle attività, per ciascun anno e per ciascuna Università, che dovrà essere richiesta dalle medesime entro il mese di novembre di ciascun anno (2025 e 2026), con indicazione delle motivazioni che hanno portato alla rimodulazione delle medesime e della quantificazione dei corrispondenti importi inerenti le medesime. La rimodulazione viene autorizzata con atto del dirigente competente.

Art. 5 ***Durata dell'Accordo***

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, salvo proroga delle attività, la cui richiesta dovrà essere presentata dalle Università entro il mese di novembre 2027, con indicazione delle motivazioni che hanno portato alla richiesta e della quantificazione dei corrispondenti importi. La proroga viene autorizzata

con atto del dirigente competente.

2. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

Art. 6

Modalità di sottoscrizione e di pubblicazione dell'Accordo

1. L'Accordo è sottoscritto digitalmente da tutti i firmatari ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della L. 241/90 ed è pubblicata sui siti web istituzionali ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 7

Responsabili scientifici

1. La Regione identifica i rispettivi funzionari del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura quali tecnici responsabili di progetto:

2. Le Università identificano i rispettivi responsabili scientifici di progetto nei sottoindicati nominativi:

- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: _____
- Università degli Studi di Ferrara: _____
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: _____
- Università degli Studi di Parma: _____

3. Le attività oggetto del presente Accordo devono essere svolte in stretto e costante coordinamento tra i responsabili scientifici e i funzionari tecnici del Settore regionale competente.

Art. 8

Copertura assicurativa

1. Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato, impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. Le Università garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9
Recesso e controversie

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla Parte di Accordo già eseguito. Il recesso di uno o più soggetti non comporta la cessazione dell'Accordo che può rimanere valido per le attività svolte dai restanti soggetti.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Art. 10
Utilizzo dei Risultati

1. I risultati delle attività svolte, oggetto del presente Accordo, sono utilizzabili dalle Università e dalla Regione.
2. Le Università comunicano sia reciprocamente che alla Regione in quali circostanze intendono avvalersi dei risultati delle attività.
3. Gli autori dovranno citare i termini essenziali dell'Accordo in caso di pubblicazioni scientifiche o presentazioni a convegni dei risultati derivanti dal presente Accordo.

Art. 11
Protezione dei dati personali

1. Per l'adempimento del presente accordo non è previsto il trattamento di dati personali.

Art. 12
Registrazione e oneri fiscali

1. Il presente Accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo sono a carico delle Università. Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo sono a carico delle Università in parti uguali. L'Università degli Studi di Ferrara si rende disponibile ad anticipare l'intero importo dell'imposta di bollo in maniera virtuale come da Autorizzazione n. 7035/2016 del 17/02/2016.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Firmato digitalmente

Bologna,

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura

Per ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

Per l'Università degli Studi di Ferrara

Per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Per l'Università degli Studi di Parma
